

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1782}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDOTTI, AMALFITANO, BELUSSI ERNESTA, BIANCO,
BORRUSO, BROCCA, CARELLI, CASATI, CAVIGLIASSO
PAOLA, CORDER, GIORDANO, MARTON, MEZZOGIORNO,
PICCHIONI, QUARENGHI VITTORIA, ROGNONI, SANTUZ,
TESINI GIANCARLO, TRABUCCHI, ZOSO**

Presentata il 5 ottobre 1977

Modifiche e integrazioni della legge 18 marzo
1968, n. 444, concernente l'ordinamento della scuola
materna statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Gli alunni che nel 1975-76 hanno frequentato la scuola materna sono complessivamente 1.689.575 unità, con un incremento del 3,6 per cento rispetto all'anno precedente. Di questi bambini 501.844, pari al 29,7 per cento dell'utenza, hanno frequentato la scuola materna statale, mentre 1.187.731 la scuola non statale.

Se si prende invece come riferimento l'utenza potenziale (intorno ai 2.500.000 di unità, cifra approssimativa), cioè il totale dei bambini dai 3 ai 5 anni, si può constatare come la scuola materna statale copra il 19,7 per cento di questa, mentre la non statale il 46,5 per cento. L'intervento statale e quello non statale differiscono grandemente da regione a regione: in particolare il meridione e le isole (in Sicilia i bambini che frequentano la scuola materna sono appena il 50 per cento) appaiono maggiormente privi di questo servizio;

l'intervento statale è più sensibile nell'Italia centrale e meridionale, dove latitano appaiono i privati (laici e religiosi) ed enti locali; ciononostante non arriva a soddisfare la domanda potenziale in egual misura rispetto alle regioni dell'Italia settentrionale dove l'intervento non statale è tradizionalmente più consolidato.

Un vincolo alle possibilità di una programmazione più avvertita dell'intervento statale è posto anche dalle condizioni finanziarie dei comuni, che pure in presenza di una domanda sociale di questo servizio non sono in grado di chiedere l'istituzione di nuove scuole, in quanto non in grado di accollarsi le spese relative all'acquisto (o all'affitto) dei locali ed all'arredo ed alla manutenzione degli stessi (che per legge spettano ai comuni). Va segnalato inoltre come non di rado le nuove istituzioni statali sono scuole private o scuole comunali che versano in difficoltà econo-

niche irrisolvibili e per le quali si interviene con la statizzazione ».

Questa, la situazione relativa all'intervento educativo pubblico destinato alla seconda infanzia, come si ricava dalla lettura del capitolo « La scuola dell'infanzia » nel « X Rapporto sulla situazione sociale del paese » predisposto dal CENSIS (Centro studi investimenti sociali) redatto nel corso del 1976 e completato nel mese di novembre dello stesso anno.

Come si può rilevare da questi dati, gli ultimi disponibili e già elaborati, ancora oggi (trattandosi di dati del 1976 possono considerarsi modificati in misura trascurabile) la scolarizzazione dei bambini in età dai 3 ai 5 anni copre soltanto i due terzi dell'utenza potenziale, cioè il 66,2 per cento: resta ancora il 33,8 per cento di bambini non scolarizzati.

Il « Rapporto » prosegue: « Come si è detto, la scuola materna statale copre il 29,7 per cento dell'utenza; il restante 70,3 per cento dei bambini scolarizzati frequenta scuole materne non statali, che a loro volta si dividono in scuole gestite dagli enti locali (ovvero dai comuni), da grandi enti preposti solamente, o in parte, a questo compito, da privati laici e da privati religiosi. Le caratteristiche ed il livello qualitativo della educazione impartita variano in misura molto rilevante da scuola a scuola, dalla scuola materna che realizza la propria funzione formativa in maniera pedagogicamente corretta si passa alla scuola che è in grado di custodire i bambini per non più di quattro ore.

In questa situazione da diverse parti politiche si avverte la necessità di una legge che disciplini la complessa materia esistente, fornendo le indicazioni e gli strumenti necessari per una ridefinizione globale della qualità dell'intervento.

È interessante notare a questo proposito il ruolo che gli enti locali hanno avuto, in questi ultimi anni, nella predisposizione di nuove istituzioni e nella innovazione educativa. Sotto il primo aspetto si può rilevare come il servizio di scuola materna è stato pressoché generalizzato in alcuni comuni; sotto il secondo lo sforzo organizzativo ed i tentativi di sperimentazione introdotta contribuiscono ad alimentare un dibattito che in Italia, dopo l'approvazione della legge n. 444 sulla istituzione della scuola materna statale, si trascina per altri versi abbastanza stancamente.

Sono infatti ormai noti, e generalmente condivisi, quelli che dovrebbero essere i punti qualificanti della cosiddetta educazione prescolastica:

sviluppo dell'intervento formativo nell'intera fascia di età da 0 ai 5 anni compresi, evitando differenziazioni settoriali (dai 0 ai 2 anni, dai 3 ai 5 anni); per essere realmente efficace, infatti, l'opera di recupero dello svantaggio culturale che comunemente è assegnato a questo tipo di scuola deve cominciare fin dalla più tenera età del bambino;

superamento dei residui caratteri assistenziali e custodialistici ancora radicati a questo livello educativo sia per la fascia di età attualmente coperta dalla scuola materna, sia, e soprattutto, per i bambini che oggi frequentano gli asili-nido;

unificazione della figura dell'insegnante e dell'assistente, la cui differenziazione e gerarchizzazione di funzioni è dannosa agli occhi del bambino e dispendiosa in termini di utilizzo delle risorse; introduzione di personale docente maschile;

decisa riqualificazione della formazione impartita e richiesta (diploma di scuola magistrale) al personale docente che opera in questo settore;

serio e reale coinvolgimento delle famiglie e delle collettività locali nel processo di gestione del servizio scolastico.

I punti analitici sopraesposti non devono però far dimenticare che i problemi della scuola materna devono essere risolti nell'ambito più generale di una politica integrata per l'infanzia che coinvolga tutte le istituzioni che in qualche modo si occupano dei bambini in età prescolare: in questo quadro il fattore familiare assume un'importanza primaria.

La famiglia ha vissuto una fase di trasformazione profonda che la rende attualmente sempre meno in grado di offrire quelle opportunità educative e di socializzazione che necessitano al bambino: la nuclearizzazione dell'unità familiare, la costante diminuzione del numero dei figli, la prolungata assenza dei genitori favoriscono in misura crescente l'isolamento del bambino. I limiti che le soluzioni istituzionali, anche le più avanzate, hanno incontrato in questi anni, dimostrano però come l'intervento prescolastico non debba assumere caratteristiche di pura e semplice sostituzione dell'intervento familiare, ma piuttosto agi-

re come integrazione dei compiti della famiglia: nella prima alternativa si presenta il rischio, spesso verificatosi, di una delega completa delle mansioni educative dai genitori alla scuola; lo scopo della seconda consiste invece nel provocare una corresponsabilizzazione dei genitori nella determinazione degli obiettivi educativi dell'educazione scolastica, così da avere l'esperienza familiare, buona o cattiva, come punto di riferimento.

La seconda alternativa per diventare concretamente praticabile deve essere supportata da una serie di interventi di sostegno o meglio, dalla individuazione di una politica globale per i problemi della famiglia.

Queste considerazioni sviluppate dal « Rapporto CENSIS » possono essere largamente condivise e costituire un utile quadro di riferimento per la predisposizione di una politica dell'intervento pubblico in materia di educazione infantile.

L'esigenza di un intervento sempre più incisivo ed organico, destinato a generalizzare la frequenza della scuola materna è resa sempre più indilazionabile dalla constatazione che alla partecipazione formale alla scuola dell'obbligo (elementare e media) non corrisponde ancora una partecipazione sostanziale ai processi educativi. L'entità del fenomeno della dispersione scolastica (ripetenze ed abbandoni) è ancora tale da imporre, in via prioritaria, il perseguimento di due obiettivi fondamentali: miglioramento qualitativo della scuola dell'obbligo (a questo mirano le leggi nn. 348 e 517 recentemente approvate ed entrate in vigore) e generalizzazione della scuola per l'infanzia.

In questo settore deve essere infatti ancora raggiunto il traguardo della piena scolarizzazione, nonché quello, altrettanto importante, del miglioramento qualitativo del servizio. L'esigenza di una espansione reale, e non fittizia, della scuola materna, scaturisce dal fatto che lo stesso intervento dello Stato, che pure avrebbe dovuto consentire il completamento di questa indispensabile rete di servizi educativi, ancora prevalentemente gestita dalla iniziativa autonoma della comunità sociale, non ha ancora sortito l'effetto sperato.

Infatti, malgrado vi sia oggi mezzo milione di bambini che frequenta la scuola materna statale, l'utenza globale non ha fatto apprezzabili progressi, soprattutto perché l'intervento dello Stato è avvenuto in concomitanza con la forzata rinuncia,

da parte di privati e comuni, non in grado di sopportare i costi elevati di questo servizio. Dall'« Annuario statistico italiano », infatti, risulta che, nel 1972, su un totale di 2.856.589 bambini in età dai 3 ai 5 anni, ancora 1.100.000 risultavano, a quel momento, privi della possibilità di frequentare una scuola materna per assoluta mancanza o insufficienza, nella località di residenza, di istituzioni scolastiche ad essi destinate.

Come si può agevolmente constatare, il rapporto tra utenza potenziale ed utenza reale non si è sostanzialmente modificato, per cui il fine primario resta ancora quello di provvedere alla eliminazione di questa grave carenza. Purtroppo l'intervento statale, destinato ad allargare, pur nei limiti consentiti dai bilanci annuali, il numero dei bambini scolarizzati, è stato, spesso, frustrato dalle rinunce dei privati e dei comuni a preesistenti iniziative nel campo della educazione prescolastica.

La soluzione di questi problemi, a prescindere dall'impegno per una ridefinizione globale della qualità dell'intervento, passa anche attraverso l'esigenza di un ripensamento sulla natura, le finalità e i metodi dell'intervento diretto dello Stato, a distanza di quasi dieci anni dalla entrata in vigore della legge n. 444 del 1968.

Con la legge 18 marzo 1968, n. 444, infatti, lo Stato provvedeva direttamente ad istituzionalizzare il servizio educativo nei confronti dei soggetti in età prescolare, creando, in ossequio al dettato costituzionale (articolo 33: La Repubblica... istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi), la scuola materna di Stato. In tal modo un settore formativo di base, affidato fino a quel momento, in esclusiva, alla libera iniziativa della comunità, veniva assunto tra i fini pubblici dello Stato, tenuto ad istituire, appunto, scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Nel corso del dibattito che si sviluppò, in quel momento, nel Parlamento e nel paese, uno dei problemi fondamentali apparve subito il ruolo che lo Stato doveva assumere in relazione a questo tipo di intervento nei processi educativi. Talune forze politiche ritenevano allora, e ritengono oggi, che lo Stato avrebbe dovuto farsi carico della istituzione totale e della gestione di questo servizio, in un'ottica che non sembra affatto essere quella prefigurata nella Carta costituzionale.

Infatti, nel corso di un convegno di studi sul distretto scolastico, che si tenne a Villa Falconieri dal 26 al 28 maggio 1972, un illustre esperto in materia di diritto costituzionale ebbe ad affermare: « Qui è indispensabile dunque un chiarimento su ciò che significa e su ciò che comporta la qualificazione delle nostre scuole come scuole " statali ". Che essa competa loro, è fuori dubbio: non dimentichiamo che è la Costituzione stessa a chiamarle così. Ciò non significa affatto che la Costituzione abbia inteso rilanciare l'idea che l'istruzione sia da considerare una funzione pubblica, nel senso dello Stato liberale; significa soltanto che compete allo Stato fare in modo che le scuole ci siano, realizzando una rete di canali sufficiente perché tutti i cittadini possano accedere all'istruzione, come si è detto, a condizioni di parità. Basta questo elemento per differenziare radicalmente il nostro quadro istituzionale da quello di altri ordinamenti che pure hanno realizzato gli *School districts*, primo fra tutti quello degli Stati Uniti, in cui l'istruzione è invece una funzione tipicamente locale, cui il *Board* rispettivo provvede con grande libertà, anche nominando e revocando gli insegnanti, nell'ambito delle poche norme stabilite dagli Stati (U. Pototschnig) ».

Queste considerazioni dimostrano con estrema chiarezza quale fu la scelta costituzionale e la ragione che condusse alla prevalenza, quando fu discussa la legge istitutiva della scuola materna statale, della tesi che assegnava allo Stato il ruolo di « garante » della presenza di un servizio formativo disponibile per tutti, di uno Stato, quindi, impegnato prevalentemente a promuovere e sostenere le iniziative autonome della comunità e pronto ad intervenire per assicurare il soddisfacimento della domanda sociale di istruzione, con istituzioni proprie, laddove questa non avesse trovato una adeguata risposta da parte della comunità locale.

La legge n. 444 del 1968 dava, così, inizio all'intervento statale nell'educazione e nella formazione dei bambini dai 3 ai 6 anni con proprie strutture e metodologie con il proposito di trasformare la scuola materna, caratterizzata dalla tendenza a fornire alle famiglie un mezzo di assistenza, in un'area operativa destinata a rimuovere quei condizionamenti socio-culturali, propri delle classi svantaggiate, che deteriorano le possibilità psico-intellettive del-

la seconda infanzia e preludono a devianze e disadattamenti destinati a ripercuotersi su tutta la società.

Il trascorrere degli anni ha dato modo di verificare, in sede di applicazione delle norme, la funzionalità e le possibilità di sviluppo della istituzione scolastica in rapporto alle esigenze ed alle attese di una società profondamente cambiata, spinta a perseguire traguardi sempre più avanzati di progresso economico e sociale, anche se questo processo accusa ancora gravi squilibri e disarmonie.

La revisione critica della scuola materna di Stato impone un raffronto tra le finalità che la legge si proponeva di conseguire (articolo 1: educazione, sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo) e la realtà sociale in cui trova oggi ad operare.

In realtà si può riconoscere che la legge n. 444 del 1968 ha corrisposto solo parzialmente alle proprie finalità ed alla domanda delle famiglie. L'attuazione di norme che, per la prima volta nel diritto scolastico italiano, si rivolgevano ad un settore educativo senza un quadro di riferimento collegato con l'esperienza pratica, l'evoluzione teorica di principi socio-educativi, una società in una fase di accelerata trasformazione e, quindi, pronta a proporre nuove e pressanti istanze e le carenze delle strutture amministrative non potevano realizzare una situazione ottimale.

La necessità di modifiche alla legge n. 444 del 1968 è stata avvertita immediatamente dopo la sua prima attuazione. Da varie parti politiche sono intervenute critiche e conseguenti proposte. Significativa è la proposta di legge n. 1743 presentata nella precedente legislatura dagli onorevoli Buzzi, Bardotti ed altri, della quale rimangono ancora valide molte enunciazioni. La proposta rilevava criticamente le carenze funzionali della legge n. 444 del 1968 che non avevano consentito la realizzazione di quello tra i « progetti obiettivo » considerato tra i più idonei all'attuazione del diritto allo studio che, secondo il parere del Comitato tecnico per la programmazione scolastica, doveva « fornire al maggior numero possibile di bambini di 3-6 anni di età, una scuola che ne promuova le abilità linguistiche, sociali e culturali di partenza e permettendo il passaggio alle scuole elementari in condizioni di parità ». Le inadegua-

tezze del servizio della scuola materna statale di fronte alle sollecitazioni ed alle richieste di una idonea prestazione erano riscontrabili, secondo la citata proposta di legge, nel calo delle iscrizioni dei bambini in età di fruire del servizio statale, nelle sfasature della distribuzione territoriale della scuola materna di Stato che privilegiavano, in una costante storica, il Nord Italia rispetto al Sud, nel problema mal affrontato dell'edilizia scolastica e, circostanza non ultima, nell'inattuazione delle norme della legge n. 444 del 1968 relative all'emanazione del Regolamento di esecuzione che avrebbe reso operanti gli istituti di stato giuridico e di funzionamento della scuola materna statale.

Nel condividere la perplessità e la critica a queste situazioni irrisolte, c'è tuttavia da osservare che dalla presentazione della proposta di legge n. 1743 ad oggi, sono intervenuti due avvenimenti giuridici che direttamente e indirettamente hanno dato nuove prospettive alla scuola materna statale. La legge 19 luglio 1974, n. 349, sull'inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo delle scuole materne statali, in determinate condizioni, ha consentito alla maggior parte del personale in servizio la stabilità nei ruoli dello Stato eliminando quei motivi di disagio e di insicurezza propri del precariato e bilanciando la carenza dell'amministrazione non in grado di bandire i concorsi per la formazione dei ruoli del personale addetto. Inoltre, la legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, e i provvedimenti delegati con le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante e con l'istituzione degli organi collegiali in ogni tipo di scuola, hanno contribuito a dare una fisionomia di scuola pubblica alla scuola materna con quelle caratteristiche di apertura sociale e di partecipazione nella gestione scolastica che non hanno mancato di influire in modo decisamente positivo nelle prospettive di mutamento e di adeguamento della scuola materna alla realtà sociale nella quale opera e i cui bisogni deve soddisfare.

Le modifiche e le integrazioni che vengono proposte tengono conto delle critiche, delle osservazioni e dei suggerimenti offerti dagli operatori scolastici, dagli esperti del settore e dagli utenti del servizio, ossia dalle famiglie, dai genitori che vedono nella scuola materna di Stato una impor-

tante possibilità di socializzazione e di formazione psico-educativa dei propri figli.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'emanazione degli orientamenti dell'attività educativa per l'adeguamento dei principi didattico-educativi alla evoluzione delle teorie socio-pedagogiche, in ordine ai quali il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella nuova composizione che vede la massiccia presenza del personale scolastico, potrà far risultare le peculiarità e i moduli programmatici dell'attività educativa del settore.

L'articolo 2, nell'abrogare sostanzialmente l'articolo 3 della legge n. 444 del 1968, stabilisce nuovi criteri per il programma di sviluppo della scuola materna proiettato nell'arco di un triennio. La formazione e l'approvazione del piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna seguono nuove procedure. È, infatti, riconosciuto un potere di iniziativa ai genitori che affianca le attribuzioni proprie dell'ente locale al quale è affidata, tramite il consiglio comunale, la individuazione del fabbisogno nel territorio di competenza in rapporto alla domanda delle famiglie nonché l'accertamento e la documentazione della situazione economico-finanziaria e socio-scolastica del comune. Collaterale all'attività consultiva e di valutazione del consiglio scolastico provinciale è l'intervento del consiglio scolastico distrettuale in ordine alle proposte per l'istituzione e la localizzazione delle nuove istituzioni. Sulla base e nei limiti del programma di finanziamento delle nuove istituzioni, spetta al Provveditore agli studi l'istituzione annuale delle sezioni di scuola materna statale. Il criterio indicato nell'ultimo comma e del quale il Provveditore agli studi dovrà tener conto, oltre a far salvo il principio del pluralismo delle iniziative nel settore, ovvierà alla sovrapposizione degli interventi che si qualificano come necessari là dove manca o è inadeguata qualsiasi altra forma di presenza operativa.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano l'orario giornaliero delle scuole materne stabilendo due turni di servizio, antimeridiano e pomeridiano, per complessive nove ore di prestazione, compresa un'ora per la refezione.

Il personale insegnante è, pertanto, tenuto ad osservare una prestazione di servizio di 30 ore settimanali da dedicare all'insegnamento, alle quali sono da aggiungere

20 ore mensili per le attività connesse con il funzionamento della scuola, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

È, così, stabilita una riduzione della prestazione giornaliera degli insegnanti, rivelatasi troppo gravosa nella sua prima formulazione legislativa di 7 ore giornaliere oltre che in contrasto con la prestazione quantitativa richiesta ad altre categorie di docenti.

L'adattabilità del funzionamento dei turni nella scuola materna alle esigenze locali, prevista dal terzo comma dell'articolo 3, realizza la vocazione di tale scuola di base a recepire la necessità e i bisogni della comunità sociale verso la quale lo Stato intende proporre un servizio quanto possibile funzionale.

Corrispondendo ai rilievi mossi dagli operatori scolastici, dagli esperti del settore giuridico, pedagogico e didattico ed anche da parte sindacale sulla inopportunità del duplice aspetto dell'attività svolta nella scuola materna dalle insegnanti e dalle assistenti in contrasto con il carattere unitario che deve assumere l'intervento didattico-educativo verso i bambini, non limitato da differenziazioni con sospetto di subalternità, l'articolo 6 della proposta decreta l'abolizione dei ruoli del personale delle assistenti. Questo personale potrà essere inserito nel ruolo educativo se in possesso di idoneo titolo di studio e previo superamento di un concorso speciale per titoli e colloquio, oppure collocato in un ruolo ad esaurimento qualora non sussistano i requisiti richiesti.

L'esigenza d'intervento per un regolare funzionamento della scuola materna di Stato, ancora collegata per la sua organizzazione ai circoli didattici di scuola elementare, è avvertita dall'articolo 9 che prevede in proposito stabilendo la determinazione biennale delle dotazioni organiche dei ruoli del personale direttivo e la fissazione dell'organico del personale insegnante (non inferiore a 40 e non superiore a 60) per ogni circolo didattico.

Con tale disposizione, ad oltre nove anni dall'istituzione della scuola materna di Stato, s'intendono predisporre tutti gli strumenti amministrativi per portare avanti, con prospettive di sviluppo, un servizio scolastico di base che necessita di una propria organizzazione, completa nelle sue

strutture, per essere in grado di far fronte ai propri compiti istituzionali.

L'articolo 10 stabilisce il titolo di studio di cui gli insegnanti di scuola materna debbono essere forniti in attesa della piena attuazione delle norme di stato giuridico che richiedono il possesso del diploma di laurea per ogni categoria di personale docente e rinvia agli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 le modalità e i requisiti per il reclutamento del personale ispettivo, direttivo e docente.

Una innovazione che supera concetti pedagogici non più rispondenti alle attuali acquisizioni delle dottrine educative e dà concretezza anche in questo settore scolastico al principio della equiparazione dei sessi nel diritto al lavoro ed alla occupazione, apre agli aspiranti di ambo i sessi l'accesso ai ruoli del personale della scuola materna.

L'ultimo comma dell'articolo si ricollega all'articolo precedente, relativo alle dotazioni organiche del personale direttivo, e prevede, con norma transitoria applicabile al personale insegnante in servizio, un concorso speciale a posti di direttore didattico della scuola materna.

Seguendo una tradizione giuridica ormai ripresa da ogni proposta di innovazione in materia di ordinamento scolastico, appare legittimo riservare posti direttivi agli insegnanti già appartenenti ai ruoli statali della scuola materna, in possesso di determinati requisiti - laurea o diploma con anzianità di servizio - per affidare all'esperienza ed alla reale conoscenza dei problemi inerenti al settore, oltre che alla professionalità, l'esercizio di una funzione che molto dovrà realizzare per rinnovare la scuola chiamata a dirigere.

La continuità delle funzioni ispettive e direttive esercitate dal corrispondente personale delle scuole elementari nei confronti della scuola materna statale, in attesa della piena attuazione delle presenti disposizioni è assicurata dagli articoli 14 e 17. Quest'ultimo articolo in particolare, nella consapevolezza delle difficoltà risultanti da obiettive situazioni di fatto che possono non agevolare la istituzione dei circoli didattici di scuola materna, prevede l'istituzione stessa in modo graduale e là dove sussistano le condizioni rapportate al territorio e all'ambiente nonché alle reali possibilità di funzionamento della scuola.

L'abrogazione di tutti gli altri articoli della legge n. 444 del 1968, infine, riguarda materie altrimenti disciplinate dalle nuove norme di stato giuridico o superate dalla progressione del tempo.

Concludendo, la presente proposta di legge, con le modifiche e le integrazioni della legge istitutiva della scuola materna di Stato, intende rendere più efficiente e

funzionale un pubblico servizio rivolto all'intervento educativo nei confronti dei bambini in età pre-scolare, qualificando la scuola materna statale come strumento quanto possibile valido per rimuovere gli impedimenti d'ordine sociale ed economico che si frappongono alla piena realizzazione delle condizioni di parità per l'accesso di tutti i cittadini al sistema scolastico istituzionalizzato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Le nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statale sono disposte annualmente in base a programmi triennali di previsione.

Per la formazione del programma nazionale e dei relativi programmi provinciali i consigli comunali rilevano il fabbisogno di nuove sezioni di scuola materna statale ritenute necessarie per corrispondere alla domanda delle famiglie e per integrare l'attività delle istituzioni esistenti.

L'istituzione di una scuola materna può essere richiesta anche da 60 genitori con istanza diretta al provveditore agli studi per il tramite del competente direttore didattico. In detta istanza il consiglio di circolo competente è tenuto ad esprimere il proprio parere.

L'amministrazione comunale, cui l'istanza è trasmessa per conoscenza, è tenuta a

pronunciarsi entro tre mesi dalla ricezione dell'istanza, per gli oneri di competenza.

Le proposte di cui ai commi precedenti debbono essere accompagnate da idonea documentazione sulla situazione economica, sociale e scolastica del comune nonché sui conseguenti impegni di bilancio da aggiungere a quelli già di competenza per gli altri ordini di scuola.

Il provveditore agli studi sottopone al consiglio scolastico provinciale singole richieste per un parere di merito e per la valutazione del fabbisogno provinciale complessivo.

Il provveditore agli studi, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e sulla scorta delle proposte dei consigli scolastici distrettuali sulla istituzione e localizzazione delle nuove istituzioni, segnala i dati relativi al fabbisogno provinciale al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base della valutazione del fabbisogno globale, approva con decreto il programma di finanziamento delle nuove istituzioni.

Nei limiti dei finanziamenti assegnati, il provveditore agli studi istituisce annualmente, con proprio decreto, le nuove sezioni di scuola materna statale dando la precedenza ai comuni nei quali è presente il maggior numero di bambini dai 3 ai 6 anni non accolti nelle scuole materne. Non si potranno istituire sezioni di scuola materna statali in sedi nelle quali, senza motivate ragioni, si sia proceduto, nel biennio antecedente, alla soppressione di scuole materne oppure nelle sedi nelle quali sono già funzionanti altre istituzioni idonee a soddisfare obiettive condizioni di bisogno ».

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« L'orario giornaliero delle scuole materne statali è, di norma, di 9 ore, ivi compresa un'ora per la refezione; esso consta di un turno antimeridiano e di un turno pomeridiano.

In relazione ad accertate esigenze locali e sentiti gli organi collegiali competenti, il funzionamento della scuola può articolarsi in periodi diversi da quelli normalmente previsti, pur mantenendo la stessa durata del calendario scolastico. Sono previsti, inoltre, il funzionamento di sezioni con un solo

turno di attività e orari speciali che prevedono la limitazione del servizio del sabato al solo turno antimeridiano.

È prevista, anche, la frequenza di un solo turno.

A ciascun turno di attività è assegnato un insegnante.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.

Nelle sezioni in cui si attua l'integrazione di bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, il numero degli iscritti non può superare i 20 ».

ART. 4.

Per il personale insegnante l'orario giornaliero è di 5 ore. In aggiunta all'orario giornaliero l'insegnante è tenuto alla prestazione di 20 ore mensili di cui al primo comma lettera b) dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 5.

Nelle sezioni di scuola materna si attuano forme di integrazioni dei bambini portatori di *handicap* con la prestazione educativo-didattica di insegnanti specializzati già in organico e con la collaborazione di *équipes* di specialisti operanti nel territorio.

ART. 6.

Sono aboliti i ruoli del personale delle assistenti di scuola materna.

Le assistenti attualmente in servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato sono collocate in ruolo ad esaurimento.

Le assistenti di cui al comma precedente, in possesso del diploma di scuola magistrale o di maturità magistrale, sono collocate nei ruoli del personale insegnante di scuola materna previo superamento di un concorso speciale per titoli e colloquio a conclusione di apposito corso di qualificazione.

ART. 7.

Gli interventi di edilizia scolastica sono attuati secondo la normativa prevista dalla

legge 5 agosto 1975, n. 412 (Norme sulla edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento).

ART. 8.

Sono abrogati gli articoli 5, 6, l'ultimo comma dell'articolo 7 e l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

ART. 9.

Entro il 31 marzo di ogni biennio sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli del personale direttivo della scuola materna statale.

È previsto, per ogni circolo didattico, un organico di norma non inferiore a 40 insegnanti di ruolo e non superiore ai 60.

La determinazione delle dotazioni organiche prevista dal primo comma del presente articolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

Gli insegnanti debbono essere forniti del diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali.

Per il reclutamento del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna statale valgono i titoli e i requisiti indicati dagli articoli 9, 25 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Ai concorsi per l'accesso ai ruoli della scuola materna statale possono partecipare i candidati di ambo i sessi.

In sede di prima applicazione della presente legge è previsto un concorso speciale a posti di direttore didattico, per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di ruolo di scuola materna statale immesse in ruolo ai sensi della legge 19 luglio 1974, n. 349, e che siano in possesso del diploma di laurea previsto dal bando di concorso o del diploma di vigilanza scolastica oppure che siano fornite del diploma di scuola magistrale o di maturità magistrale e in possesso di un'anzianità complessiva di almeno 8 anni di servizio nella scuola materna statale.

ART. 11.

L'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti utilizzati nelle forme di attività e di integrazione a favore dei bambini portatori di *handicap* di cui all'articolo 3 della presente legge, debbono essere forniti del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 ».

ART. 12.

Sono abrogati gli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 e 25 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

ART. 13.

L'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« I circoli didattici di scuola materna si avvalgono di prestazioni specialistiche di apposite *équipes* socio-psico-pedagogiche ».

ART. 14.

L'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non saranno costituiti i ruoli ispettivi e direttivi di scuola materna statale ed espletati i relativi concorsi, le funzioni direttive ed ispettive sono disimpegnate dal corrispondente personale della scuola elementare ».

ART. 15.

L'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Nelle graduatorie dei vincitori dei concorsi a posti d'insegnante di scuola materna statale almeno il 50 per cento dei posti è comunque riservato ai candidati che abbiano superato il concorso e siano forniti del diploma di scuola magistrale ».

ART. 16.

Sono abrogati gli articoli 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

ART. 17.

L'istituzione dei circoli di scuola materna è disposta gradualmente in rapporto alle esigenze territoriali, socio-ambientali e di funzionamento della scuola materna.

Fino a quando non si realizzino i presupposti per la istituzione su tutto il territorio nazionale dei circoli didattici di scuola materna statale, le sezioni di scuola materna restano affidate alla direzione didattica di scuola elementare competente per territorio.

ART. 18.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1975, nn. 416 e 417.